

Lodevole
Municipio
6834 Morbio Inferiore

Morbio Inferiore, 27 settembre 2020

Interpellanza "Parco delle Gole della Breggia: il Municipio sta tutelando l'ambiente oppure gli interessi della ditta Medici?"

Spettabile Municipio,

da molti anni la Medici Dario ed Eros Impresa Costruzioni SA svolge la propria attività sui mapp. 273, 274 e 688 RFD Morbio Inf., situati all'interno del Parco delle Gole della Breggia (in una zona nella quale vige il PUC e fuori dalla zona edificabile secondo il PR comunale vigente).

Queste attività sono state oggetto negli scorsi anni di più interpellanze, a Morbio Inferiore e a Balerna. Osservo che il Municipio di Morbio, nel corso della seduta di CC del 9 ottobre 2017, rispondendo all'interpellanza della signora Paola Sciolti si è espresso come segue: *"Il Comune non è mai intervenuto perché in possesso di una lettera che stabiliva degli accordi tra l'impresa e il Cantone al momento dell'adozione del PUC PB e cioè che l'uso ai fini di deposito non veniva messo in discussione in quanto la situazione, già preesistente, era protetta. [...] Il Municipio non è a conoscenza di danni o situazioni che necessitano lavori di ripristino"* (cfr. verbale seduta, pag. 6).

Questo, come detto, avveniva il 9 ottobre 2017. Eppure in data 2 maggio 2017, quindi alcuni mesi prima della seduta di CC, la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità aveva segnalato al Municipio l'attività dell'impresa di costruzioni Medici e il Municipio aveva quindi ordinato l'immediata cessazione dell'attività e lo sgombero delle superfici utilizzate; ordine che poi è stato contestato ed è per finire sfociato in una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del mese di marzo 2019, che ha imposto:

- l'ordine ai proprietari dei sedimi di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori
- il divieto di intensificare lo sfruttamento dei fondi.

La ditta Dario ed Eros Medici ha quindi inoltrato la domanda di costruzione a posteriori per un deposito di attrezzature e macchinari; la domanda è stata pubblicata sul FU dal 7 al 22 giugno 2019 ed è stata oggetto di un'opposizione da parte della Fondazione Parco delle Gole della Breggia.

Gli istanti, preso atto dell'opposizione, hanno richiesto al Municipio di promuovere un esperimento di conciliazione fra le parti. Il 16 marzo 2020, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno emesso un avviso cantonale negativo al rilascio della licenza edilizia a posteriori; per legge, a fronte di un avviso cantonale negativo, il Municipio era tenuto a negare il rilascio della licenza edilizia (cfr. art. 7 cpv. 2 LE). Inoltre la decisione del Municipio sul rilascio o meno della licenza edilizia doveva avvenire entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'eventuale opposizione del Dipartimento (cfr. art. 10 cpv. 1 LE).

Il Municipio, invece di emettere una decisione formale di diniego della licenza edilizia entro i termini di legge, ha atteso fino al 7 maggio 2020, data nella quale ha sollecitato all'Ufficio delle domande di costruzione un esperimento di conciliazione. Ancora oggi pare che il Municipio stia aspettando una convocazione per un esperimento di conciliazione tra le parti e una decisione formale sul diniego della licenza edilizia a posteriori non è ancora stata emessa.

In sostanza: perlomeno dal mese di aprile 2020 il Municipio avrebbe dovuto decidere il diniego della licenza edilizia a posteriori. Dall'inoltro della domanda di costruzione a posteriori sono trascorsi già

15 mesi, ossia un tempo più che sufficiente per un esame e una decisione formale in merito all'incarto della domanda di costruzione inoltrata.

Si sa poi che usualmente i Municipi decidono prima sul rilascio o meno della licenza edilizia e solo dopo che tale decisione è cresciuta in giudicato (in caso di ricorsi anche dopo molti anni), emettono una decisione sulle sanzioni (multa e/o ripristino) nei confronti degli istanti; anche questa seconda procedura dura usualmente molti anni. Questo modo di procedere, che giustamente garantisce i diritti degli istanti, ha come conseguenza che gli abusi edilizi, seppur accertati, restano senza sanzione per molti anni e chi li ha commessi ne trae tutti i benefici del caso.

Molti esecutivi comunali, specialmente nella Svizzera tedesca, combinano quindi la decisione di diniego della licenza edilizia a posteriori con la decisione sulla sanzione dell'abuso commesso; questo modo di procedere garantisce tutti i diritti degli istanti e al contempo un notevole risparmio di tempo, procedure e costi per tutti gli attori coinvolti.

Un risparmio di tempo e procedure oltremodo necessario allorché si è in presenza di un abuso edilizio commesso fuori dalla zona edificabile, poiché l'unica sanzione possibile (salvo rare eccezioni), è quella della demolizione / ripristino. Sanzione che un istante sarà pronto a contestare fino al Tribunale federale, quando vi sono interessi pecuniari magari anche rilevanti in gioco e forse anche solo per usufruire il più a lungo possibile dei benefici derivanti dall'abuso edilizio commesso.

Alla luce dei fatti e delle considerazioni che precedono chiedo quanto segue:

1. L'avviso cantonale negativo è vincolante per il Municipio, il quale è tenuto a decidere sul rilascio della licenza edilizia entro 15 giorni; perché allora il Municipio non ha ancora deciso sul diniego della licenza edilizia alla ditta Dario ed Eros Medici?
2. Che cosa si aspetta di ottenere il Municipio da un eventuale esperimento di conciliazione: il ritiro dell'opposizione da parte della Fondazione Parco delle Gole della Breggia o una modifica dell'avviso cantonale?
3. Il Municipio è consapevole del fatto che anche in caso di ritiro dell'opposizione da parte della Fondazione Parco delle Gole della Breggia, l'avviso cantonale negativo resta vincolante ed è quindi comunque tenuto ad emettere il diniego della licenza edilizia?
4. Perché allora il Municipio temporeggia e non decide sul diniego della licenza edilizia? Quali interessi sta tutelando il Municipio, quelli dell'ambiente o quelli economici dell'istante?
5. L'evidente ritardo del Municipio, che ancora non ha emesso una decisione di diniego della licenza edilizia, ha portato a dei ricorsi per diniego di giustizia da parte degli istanti o della Fondazione Parco delle Gole della Breggia?
6. Perché il Municipio, durante la seduta del 9 ottobre 2017, ha affermato di non essere a conoscenza di danni o situazioni che necessitano lavori di ripristino, quando perlomeno già dal mese di maggio 2017 gli era pervenuta la segnalazione della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, poi sfociata in un ordine formale dello stesso Municipio nei confronti della ditta Medici? Quali ragioni aveva il Municipio per sottacere queste informazioni al Consiglio comunale?
7. La lettera citata dal Municipio nella seduta del 9 ottobre 2017 costituisce un contratto vincolante tra il Cantone e la Medici Dario ed Eros Impresa Costruzioni SA? Quando è stato concluso questo accordo? Chi sono le parti al contratto? Il Comune di Morbio Inf. è stato coinvolto nella stesura dell'accordo? Anche il Comune di Morbio Inf. è vincolato al rispetto di questo accordo?

8. Il Municipio in passato ha già combinato una decisione di diniego della licenza edilizia con una decisione sulle sanzioni? Se no, perché? Se sì, è una pratica che intende continuare, ad esempio anche nel caso dell'impresa di costruzione Medici?
9. Il Municipio è consapevole del fatto che gli abusi edilizi commessi fuori dalla zona edificabile devono essere sanzionati con la demolizione / ripristino?
10. Considerato l'evidente interesse pubblico della vicenda, il Municipio ha intenzione di informare attivamente il Consiglio comunale sull'evolversi della vertenza, comunicando anche le motivazioni alla base delle proprie decisioni?

Confido nel fatto che il Municipio sarà capace di fornire risposte semplici e chiare ai quesiti posti con la presente interpellanza.

Distinti saluti.

Dafne Mombelli

D. Mombelli